

undefined

# Previdenza complementare, pubblicato il modulo Tfr3

## Lavoro

Consentirà ai dipendenti di esprimere le loro scelte sulla destinazione del Tfr

Nel documento attestato l'assolvimento degli obblighi informativi datoriali

**Barbara Massara**

È disponibile on line la versione definitiva del modulo Tfr3 con cui i lavoratori assunti da 1° luglio scorso devono esprimere entro 60 giorni la propria scelta sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto e sull'eventuale adesione automatica o esplicita alla previdenza complementare.

Il modulo è stato pubblicato nella sezione della pubblicità legale del sito del ministero del Lavoro, allegato al decreto Lavoro-Finanze del 4 settembre 2026, e sostituisce la versione in bozza contenuta in una della FAQ dedicate all'adesione alla previdenza complementare.

Con quest'ultimo provvedimento viene completato il quadro normativo attuativo delle nuove regole introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026) attraverso la modifica dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005.

Con il Tfr3 il datore di lavoro attesta altresì di aver assolto all'obbligo di fornire al dipendente l'informativa sulle diverse opzioni a sua disposizione e sulle rispettive conseguenze previste dalla normativa vigente.

Il modulo ha anche la funzione di

raccogliere dal dipendente non di prima assunzione le informazioni sulla sua pregressa scelta del Tfr, in modo tale che la nuova azienda possa correttamente inquadrare e gestire il lavoratore in conformità a quanto già optato.

Il modulo ufficiale sostanzialmente coincide con la versione in bozza disponibile a partire da luglio scorso, che in questi primi due mesi abbiamo imparato a comprendere anche grazie alle indicazioni e precisazioni fornite dal Ministero attraverso le FAQ, che hanno consentito di individuare le differenze rispetto al regime previgente e, soprattutto, quelle esistenti tra la vecchia adesione tacita (o silenzio assenso) e la nuova adesione automatica.

Quest'ultima, applicabile sia ai lavoratori di prima assunzione, sia a quelli non di prima assunzione, si traduce nella scelta in favore del fondo pensione negoziale (o, in mancanza di quest'ultimo, del fondo Come-

ta), con versamento anche della contribuzione. Attraverso il Tfr3, il dipendente potrà graduare tale scelta, conferendo il 100% del Tfr o la diversa percentuale prevista dal contratto collettivo (lettera A). Proprio rispetto a quest'ultima opzione, nella sezione dedicata al dipendente di prima assunzione è stato eliminato il riferimento al trasferimento della misura minima del 50% del Tfr, in quanto riservata ai dipendenti di prima occupazione ante 29 aprile 1993.

Sempre in caso di adesione automatica, il dipendente con il Tfr3 potrà scegliere di non conferire il proprio contributo (lettera B), ma solo se la sua retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale Inps (fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di versare la propria quota).

L'adesione esplicita, invece, comporta la scelta di un fondo diverso da quello negoziale, da comunicare sempre attraverso il Tfr3 (lettera C) con indicazione della misura del solo Tfr da trasferire, secondo le previsioni del contratto collettivo.

Ai soli dipendenti assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 è altresì riservata l'opzione di mantenere il Tfr secondo il regime dell'articolo 2120 del codice civile (lettera D del modulo), con conseguente accantonamento in azienda o versamento al fondo di tesoreria, se l'azienda possiede i requisiti dimensionali minimi.

Il decreto prevede altresì la possibilità di compilare on line il modulo e di notificarlo automaticamente al datore di lavoro, la cui decorrenza sarà resa nota dal ministero del Lavoro, subordinatamente all'adozione di un Decreto direttoriale che definirà le relative modalità tecniche.

## L'APPROFONDIMENTO



**IL SOLE 24 ORE,  
6 SETTEMBRE 2026, PAGINA 2**

Focus su tutte le novità previste per il secondo pilastro dalla legge di bilancio 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA